

cupato nel patrocinio. E questi offre una guarentigia. Ma non si può dire che abbia effettivamente esercitata la professione, e non presenta perciò questa guarentigia colui che ha sei anni di patrocinio, perchè può avere sei anni di patrocinio assolutamente inutile sotto il rapporto di avere acquistato cognizioni, bastando la semplice opinione a che taluno si annoveri fra i patrocinanti, se l'idea della Commissione è che basti l'iscrizione, basti cioè la semplice ammissione; l'articolo nel modo con cui è redatto può rispondere al voto della Commissione. Ma se per contro si vuole che effettivamente vi sia un esercizio pratico e continuo, se vuoi, cioè, ottenere una guarentigia di capacità, allora io credo che queste parole non bastano, e che sia necessario mantenere quelle che si leggono nell'articolo proposto dal Ministero.

BRUNIER. Le projet du Ministère comme celui de la Commission nous parlent « des avocats qui auront patronné pendant 10 ans par-devant une Cour d'appel. » Les amendements proposés reproduisent ce mode de rédaction.

Il n'y a rien là qui semble donner des doutes touchant le domicile des avocats: qu'ils aient habité le chef-lieu où siège la Cour, ou bien la province, ils seront admis à patronner par devant la Cour de cassation après dix ans d'exercice. Mais ce qui peut ouvrir la porte aux doutes ce sont ces expressions: « après dix ans de patronne près d'une Cour d'appel; » je pense bien que personne n'a entendu vouloir parler du fait de patronne, c'est-à-dire du fait de savoir si un avocat a réellement patronné, ou donné des écritures et plaidé dans le délai fixé. Ce qu'on a voulu dire, c'est que l'avocat qui est admis depuis dix ans à plaider par-devant une Cour d'appel, qu'il ait réellement plaidé ou non, sera admis à jouir du bénéfice de la loi. C'est donc le catalogue des avocats, qui depuis dix ans sont admis à plaider, qu'on consultera, et non l'inventaire des causes qu'ils ont défendues par-devant ce magistrat. Pour faire disparaître ce vice de rédaction, je me propose de proposer un amendement ainsi conçu:

« Tous les avocats près les Cours d'appel sont, après dix ans d'exercice de leur profession, admis à patronner par-devant la Cour de cassation. »

Quand je dis: *avocat près la Cour*, j'entends celui qui, après avoir pris son doctorat et fait trois ans de pratique, a été admis une première fois à exercer devant la Cour. Je ne demande pas qu'il ait annuellement prêté serment pendant dix ans devant cette même Cour, et moins encore qu'il ait plaidé effectivement devant elle. C'est là un fait qu'il ne conviendrait pas d'aller vérifier. Ainsi l'avocat près la Cour d'appel qui pendant dix ans aura prêté serment et patronné par-devant un tribunal, se trouvera compris dans mon amendement, tandis que les termes du projet ministériel et de celui de la Commission les excluraient, contrairement à leur intention.

Il me semble que cet amendement leverait tout doute.

PRESIDENTE. Cet amendement viendra après la discussion de l'amendement actuel.

BRUNIER. Mes réflexions se rattachent aussi à l'amendement en discussion, qui me paraît contenir le même défaut de rédaction.

PRESIDENTE. On ne parle pas en ce moment des avocats de la Cour d'appel: il s'agit tout simplement de déterminer si les avocats admis à patronner devant la Cour de cassation doivent avoir 6 ans d'exercice et 50 ans accomplis. Votre proposition viendra après.

GASTNELLI. Io fo istanza per la divisione della proposizione dell'onorevole deputato Giannone, nella quale sono due condizioni, l'una di 50 anni di età e l'altra di 6 anni di patrocinio.

Quanto a quella dei sei anni di patrocinio in sostituzione ai dieci, è per me indifferente. Quanto a quella che riguarda all'età di 50 anni, non la posso accettare perchè pregiudicherebbe il mio emendamento, giacchè sarebbe senza scopo la riduzione a soli due anni di aggiunta pratica per l'ammissione a patrocinare davanti il magistrato di cassazione, quando quest'ammissione non potesse in ogni caso aver luogo prima degli anni trenta di età.

PICCON. Domando la parola per rispondere ai dubbi di redazione che si sono elevati sopra l'articolo primo, quale sia stata l'intenzione della Commissione.

Io dirò che essa volle ammettere tutti quelli i quali annualmente prestano il giuramento dinanzi al magistrato d'appello, e ciò si enuncia anche più chiaramente dal secondo alinea dell'articolo secondo. La iscrizione a quelle tabelle dà luogo all'ammissione, e la Commissione ha creduto che, per vedere come si doveva regolare questo esercizio, non vi fosse altra norma sicura salvo quella del giuramento.

Colui che presta il giuramento, quand'anche in tutto l'anno non si presenti una sola volta dinanzi al magistrato per disputare una causa, ciò nullameno è avvocato patrocinante, è avvocato il quale ha 10 anni di patrocinio, quando abbia prestato il giuramento per 10 anni.

In sostanza, si è guardato non all'esercizio attuale di fatto, ma l'abilità ed il diritto acquisito di patrocinare dinanzi ai magistrati di appello. Ed è in conseguenza di ciò che si è adottata questa redazione, la quale pare che non lasci realmente luogo a verun dubbio.

Il dubbio potrebbe soltanto allegarsi rispetto alla proposta del deputato Jacquier, il quale dice che, secondo lui, si debbano ammettere anche gli avvocati, benchè non residenti nel capoluogo della provincia dove risiede il Senato, e qui non si è avuto riguardo ad alcuna residenza. Gli avvocati ammessi a patrocinare dinanzi al tribunale di prima cognizione, che vorranno acquistare il diritto di patrocinare dinanzi al magistrato di cassazione, bisognerà che annualmente prestino anche il giuramento dinanzi al magistrato d'appello; con ciò saranno ammessi. Quanto a quelli che non si presentano per prestare annualmente il giuramento dinanzi al magistrato di appello, la Commissione li ha voluti escludere al pari di qualunque altro.

PRESIDENTE. Devo far osservare al signor deputato Piccon, che ora si tratta soltanto della questione, se si debba o non ammettere quelli che hanno sei anni di patrocinio. La parola è ora al deputato Bronzini-Zapelloni.

BRONZINI-ZAPELLONI. Mi riserverò a parlare quando verrà in discussione l'emendamento Jacquier.

VALERIO L. Siccome vi è un emendamento del signor Mellana il quale restringe a cinque anni di durata il patrocinio voluto dalla legge, questo essendo più ampio, pare che dovrebbe essere il primo a venir posto ai voti.

PRESIDENTE. Prima di tutto domanderò se l'emendamento Mellana è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metterò ai voti.

(Dopo prova e controprova la Camera lo adotta.)

Venga ora la proposta Giannone la quale. . . .

SINEO. Domando la parola.

Io propongo l'età di 28 anni (*Ilarità*) ... potendo i giovani patrocinanti che entrano in carriera a 25 anni avere compito già a' 28 i 5 anni dalla legge richiesti.

PINELLI. Faccio osservare che allo stato della legge attuale è impossibile che un avvocato abbia a 28 anni i 5 anni di patrocinio, perchè prima dei 21 anni nessuno può essere